



COMUNE DI MASCALUCIA
(Città Metropolitana di Catania)

STATUTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 17/06/2025

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I - Il Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

Art. 2 Autogoverno

Art. 3 Statuto

Art. 4 Regolamenti

Capo II - Funzioni e principi del Comune di Mascalucia

Art. 5 Funzioni

Art. 6 Principi organizzativi

Art. 7 Programmazione e solidarietà internazionale

Art. 8 Pianificazione territoriale

Art. 9 Sicurezza civile ed ambientale

Art. 10 Diritto all'impresa

Art. 11 Sviluppo economico

Art. 12 Diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, educazione permanente

Art. 13 Servizi sociali

Art. 14 Politiche sociali e sanitarie

Art. 15 Cultura

Art. 16 Consulta giovanile

Art. 16 bis Funzione dei Giovani

Art. 17 Sport e tempo libero

Capo III - Identità dell'Ente

Art. 18 Territorio

Art. 19 Sede

Art. 20 Ambito di efficacia dell'azione amministrativa

Art. 21 Stemma e gonfalone

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi istituzionali

Art. 22 Organi

Art. 23 Organismi Collegiali Pari Opportunità

Capo II - Consiglio comunale

Art. 24 Attribuzioni del Consiglio

Art. 25 Competenze del Consiglio comunale

Art. 26 Gruppi consiliari

Art. 27 Conferenza dei capigruppo consiliari

Art. 28 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 29 Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio comunale

Art. 30 Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 31 Consiglieri comunali

Art. 32 Commissioni consiliari

Art. 33 Commissione per le pari opportunità

Art. 34 Decadenza

Art. 35 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 36 Adunanze consiliari

Art. 37 Adempimenti preliminari dopo le elezioni

Art. 38 Linee programmatiche

Art. 39 Poteri di iniziativa

Capo III – Sindaco

Art. 40 Elezioni e durata in carica

Art. 41 Attribuzioni del Sindaco

Art. 42 Vice sindaco

Capo IV – Giunta comunale

Art. 43 Composizione e attribuzioni della Giunta

Art. 44 Funzionamento

Art. 45 Mozione di sfiducia

Art. 46 Cessazione dalla carica di assessore

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione individuale e collettiva

Art. 47 Libere forme associative

Art. 48 Volontariato

Art. 49 Partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Art. 50 Partecipazione al procedimento

Art. 51 Diritto di udienza

Art. 52 Consulte

Art. 53 Conferenza dei servizi

Art. 54 Accesso agli atti

Capo II - Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

Art. 55 Istanze e petizioni

Art. 56 Referendum consultivo

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 57 Principi generali

Art. 58 Funzioni di indirizzo e programmazione

Art. 59 Organizzazione del personale

Art. 60 Segretario Generale

Art. 61 Vice Segretario

Art. 62 Responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 63 Incarichi e nomine fiduciarie

Titolo V ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 64 Servizi pubblici locali

Art. 65 Tariffe dei servizi resi dal Comune

Art. 66 Gestione in economia

Art. 67 Istituzioni e aziende speciali

Art. 68 Affidamenti a terzi

Art. 69 Convenzioni con altri enti locali

Art. 70 Consorzi

Art. 71 Accordi di programma

Art. 72 Nomine degli amministratori

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 73 Principi generali sui procedimenti

Art. 74 Accordi

Art. 75 Responsabile del procedimento

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 76 Principi generali e autonomia finanziaria

Art. 77 Programmazione economica e finanziaria

Art. 78 Gestione del bilancio

Art. 79 Revisione economica e finanziaria

Art. 80 Beni comunali

Art. 81 Procedure contrattuali

Art. 82 Controlli interni

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 Revisione dello Statuto

Art. 84 Termine di approvazione dei regolamenti

Art. 85 Interpretazione e rinvio

Art. 86 Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I
Il Comune

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Mascalucia è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela i diritti, nel rispetto dei principi di democrazia, solidarietà ed uguaglianza espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione Siciliana, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali e in quelle internazionali.

2. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei diritti inviolabili della persona e ai principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, provenienza geografica, lingua e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

3. Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini.

4. Il Comune ispira la propria azione ai valori costituzionali di libertà, uguaglianza, pace, solidarietà, non violenza e giustizia.

5. Il Comune di Mascalucia promuove ogni forma di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale, valorizzando le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprime la personalità umana; promuove altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini ed aiutare i giovani nell'inserimento nella vita sociale e lavorativa, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autogoverno

1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, alla attività politica ed amministrativa.

Art. 3

Statuto

1. Lo Statuto del Comune di Mascalucia costituisce la carta fondamentale dei cittadini singoli ed associati e dei soggetti istituzionali operanti nell'ambito comunale.

2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale alle quali devono conformarsi gli atti del Comune.

3. Lo Statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, dell'efficacia e trasparenza della azione amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione.

4. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono il limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Lo schema di Statuto comunale è predisposto dalla Giunta municipale e pubblicizzato, prima dell'approvazione consiliare, mediante apposita comunicazione.

6. L'accesso allo schema di Statuto predisposto vuole consentire ai cittadini singoli ed associati di presentare osservazioni e/o proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione del manifesto. Dette osservazioni e/o proposte, congiuntamente allo schema di Statuto, sono sottoposte all'esame del Consiglio comunale.

7. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per proporre modifiche allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per le proposte di iniziativa popolare.

8. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 4

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a. nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto;
- b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dalle norme sulla partecipazione.

3. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio comunale, fatta eccezione per il regolamento degli uffici e servizi ed il regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché per altri regolamenti eventualmente demandati dalla legge alla competenza della Giunta municipale.

4. Per la formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e sono pubblicati all'albo pretorio dopo la adozione della delibera e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

6. Qualora si rendano necessari adeguamenti per modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore di normativa statale e regionale, occorre procedere alle modifiche entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Capo II

Funzioni e principi del Comune di Mascalucia

Art. 5

Funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, dello sviluppo economico e della polizia amministrativa; riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità comunale. Il Comune riconosce nell'impegno culturale e sportivo del tempo libero un momento

rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture ed iniziative idonee, valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.

2. Il Comune per favorire l'efficienza dei servizi attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana.

Art. 6

Principi organizzativi

1. Il Comune esercita le sue funzioni e disciplina la propria organizzazione coerentemente allo sviluppo di una città moderna che nella crescente complessità esige responsabilità ed efficacia, trasparenza e moralità. L'organizzazione strutturata, diretta a conseguire fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, promuovendo le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

3. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

4. E' riconosciuto e garantito alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini, il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

Art. 7

Programmazione e solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi statali e regionali, il Comune acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali.

3. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue

gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.

4. Nello spirito della solidarietà promuove l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti e doveri.

Art. 8

Pianificazione territoriale

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità.

2. Definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti tecnologici, turistici e commerciali di cui assicura il rispetto.

3. Definisce ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale, finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale e di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.

4. Il Comune assicura la tutela delle coltivazioni e delle alberature tipiche e favorisce il razionale sfruttamento agricolo del territorio attualmente idoneo allo scopo.

5. Il Comune assicura il rispetto delle prescrizioni e delle istituzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Definisce ed attua il piano urbano del traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ludiche, coordinando il traffico privato e lo sviluppo dei servizi pubblici con la difesa dei valori ambientali, economici e sociali.

7. Il Comune riconosce nel diritto alla casa una funzione sociale prevalente.

Art. 9

Sicurezza civile ed ambientale

1. La sicurezza civile ed ambientale costituisce il presupposto fondamentale dello sviluppo e della crescita economica della comunità.

2. Il Comune valorizza il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di sicurezza e tutela ambientale, articolazione del servizio nazionale e regionale.

3. Promuove convenzioni con le università ed i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per la sicurezza civile ed ambientale.

4. Sostiene ed incentiva l'organizzazione del volontariato in materia di protezione civile ed ambientale.

Art. 10

Diritto all'impresa

1. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata, come strumento di crescita sociale ed economica del territorio. Promuove lo sviluppo di attività economiche ecologicamente sostenibili e socialmente utili e si adopera per la diffusione di tale cultura di impresa.

2. Nel rispetto di ogni autonomia sostiene, promuove, incentiva il rafforzamento e l'insediamento di attività imprenditoriali nel proprio territorio ed in area più vasta, in collaborazione con i Comuni circostanti e con altri soggetti pubblici o/e privati.

3. Opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e delle comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.

4. Promuove iniziative finanziarie utili alla realizzazione delle attività imprenditoriali, anche attingendo ai finanziamenti europei.

5. Persegue la realizzazione di collaborazioni con l'Università di Catania, con altri atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione dello sviluppo.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune favorisce con idonei interventi il sistema produttivo locale, sostenendo l'attività commerciale, le attività agricole e i prodotti tipici locali, contribuisce allo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

2. Il Comune tutela gli esercizi e i mestieri tipici locali e le attività volte ad incentivare lo sviluppo al turismo.

3. Adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico. Promuove l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della

rete di comunicazioni e di servizi.

4. In conformità al dettato costituzionale, riconoscendo l'occupazione come necessario ed indispensabile presupposto per l'affermazione della libertà e dignità dell'individuo, si adopera con adeguati interventi affinché lo sviluppo economico consenta la piena realizzazione del cittadino anche nel lavoro, creando opportunità di occupazione e realizzando progetti formativi, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, favorendo la formazione professionale ed esperienze ed inserimento professionale di inabili e portatori di handicap, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale.

Art. 12

Diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, educazione permanente

1. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Promuove in collaborazione con le istituzioni scolastiche le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione; favorisce l'insediamento nel proprio territorio di corsi ed attività universitarie.

3. Promuove, sostiene e coordina attività di formazione e di aggiornamento professionale al fine di migliorare la qualificazione dei lavoratori autonomi e dipendenti, nonché degli imprenditori dei settori produttivi e del territorio.

Art. 13

Servizi sociali

1. Il Comune, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali programmati dalla Regione, attua i propri programmi e promuove interventi sociali per evitare l'emarginazione e tutelare le fasce più deboli della popolazione. A tal fine utilizza adeguati strumenti organizzativi in grado di acquisire la conoscenza effettiva delle situazioni di rischio sociale.

Art. 14

Politiche sociali e sanitarie

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità.
2. Concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute.
3. Promuove una diffusa educazione sanitaria per una efficace opera di prevenzione; opera per il più efficace abbattimento delle barriere architettoniche; sviluppa un efficiente servizio assistenziale, soprattutto per le categorie più deboli ed emarginate, e favorisce le associazioni del volontariato operanti nel settore.
4. Si impegna, anche con opportuni provvedimenti, a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Promuove l'attività sportiva, assicurando a tutti, con apposito regolamento, l'accesso agli impianti comunali.
6. Attua una organica ed integrata politica di interventi sociali, a tutela della famiglia.

Art. 15

Cultura

1. Il Comune di Mascalucia valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale; promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

Art. 16

Consulta Giovanile

1. Il Comune nell'intento di consentire il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica, promuove la formazione della "Consulta Giovanile", con le seguenti finalità:
 - superamento delle emarginazioni giovanili di ordine economico, sociale e culturale con adeguate iniziative volte ad eliminarle;
 - iniziative finalizzate ad impedire la diffusione delle dipendenze da alcol, droga, fumo, ecc;
 - iniziative atte a prevenire tutti i fenomeni di devianza giovanile;

- promozione di scambi culturali e di esperienze fra giovani di realtà diverse all'interno della stessa nazione o fra giovani di stati diversi.

- Promozione di tutte le attività culturali, sportive, sociali necessarie per una sana ed equilibrata crescita dei giovani.

2. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, della "Consulta", per tutte le iniziative relative ai problemi giovanili.

Art. 16 bis

Funzione dei Giovani

1. Il Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi posti a base dello Statuto e della vita della comunità.

2. Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo di ogni individualità.

3. Combatte le emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale e, con idonei interventi ed adeguate iniziative, opera per contrastare la diffusione della tossicodipendenza.

4. Promuove la realizzazione di spazi associativi autogestiti per il raggiungimento della migliore espressione individuale e collettiva.

Art. 17

Sport e tempo libero

1. Il Comune valorizza lo sport, le iniziative motorie ed ogni attività ludico ricreativa condotta nell'ambiente naturale in quanto elementi essenziali nel processo educativo e formativo della persona, nonché ai fini della tutela della salute.

2. Assicura il funzionamento degli impianti sportivi, sostenendo una equilibrata valorizzazione delle discipline.

3. Predisporre gli strumenti per agevolare i disabili nell'esercizio del diritto all'attività motoria, alla pratica degli sport e al godimento del tempo libero.

Capo III
Identità dell'Ente

Art. 18

Territorio

1. Il territorio del Comune di Mascalucia si estende per kmq. 16,31 e confina a nord con il Comune di Nicolosi, a sud con i Comuni di Catania e Gravina di Catania, ad ovest con i Comuni di Belpasso e San Pietro Clarenza, ad est con i Comuni di Pedara e Tremestieri Etneo.
2. La circoscrizione del Comune è costituita anche dalla frazione di Massannunziata.
3. La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 19

Sede

1. La sede legale del Comune di Mascalucia è nel Palazzo Municipale ove di regola si svolgono le riunioni degli organi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 20

Ambito di efficacia dell'azione amministrativa

1. Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 18.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

Art. 21

Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, così come concesso dal Presidente della Repubblica con decreto del 22 luglio 1987, per come in appresso descritto:

"Partito di uno e troncato di due da tre filetti d'argento: nel primo, d'oro, alla croce diminuita, di azzurro, accantonata da quattro tortelli, dello stesso; nel secondo, inquartato in decusse, nel I e nel IV d'oro, a quattro pali di rosso, nel II e nel III di verde; nel terzo d'azzurro a due gruppi posti in palo, di tre foglie lanceolate, poste a ventaglio, di verde; nel quarto, d'azzurro, a tre bisanti d'oro, due uno; nel quinto, d'oro, a quattro sbarre d'azzurro; nel sesto, di nero, a quattro bande di oro. Ornamenti esterni del Comune".

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella seguente foggia autorizzata con il predetto decreto del Presidente della Repubblica:

"Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dei colori nazionali frangiati d'argento".

Detta insegna, deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore delegato e scortata dai Vigili Urbani del Comune.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 22

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La Giunta è l'organo collegiale di gestione amministrativa.

Il Sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza

statali.

2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e buona amministrazione nell'esclusivo interesse della collettività locale.

3. I componenti gli organi di governo, al momento della loro elezione e/o nomina e nel corso dell'espletamento del proprio mandato, non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità previste dalla legge.

Art. 23

Organismi Collegiali Pari Opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di genere un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.

2. A tal fine, il Comune nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, Enti, Aziende ed in tutti gli eventuali organismi, le norme regolamentari dovranno tendere ad assicurare, possibilmente, la presenza di entrambi i generi.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 24

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'Ente.

5. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o

argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.

6. Il Consiglio comunale delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 25

Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge si esercitano su tutta l'attività dell'Amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad eventuali enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.

Art. 26

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. Ciascun Gruppo politico entro dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri eletti, comunica al Segretario Generale il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti personali. Fatta eccezione nel caso in cui della lista viene eletto un solo consigliere che in rappresentanza della stessa e avendo ricevuto la necessaria legittimazione popolare cioè un numero di voti sufficienti a superare la soglia di sbarramento prevista dalla normativa, potrà svolgere anche le funzioni di capogruppo come previsto dalla normativa vigente.

3. A garanzia delle minoranze politiche legittimate dal voto popolare, i Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

4. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono aderire ad un altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che si viene a creare per effetto del primo distacco.

Art. 27

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato "Conferenza dei Capigruppo".

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Presidente del Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo stesso presieduta, ogni qualvolta lo ritiene necessario per un migliore svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la Conferenza dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al Presidente per la formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi altro problema di carattere generale e organizzativo della programmazione delle sedute consiliari.

4. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio, Sindaco e con la Giunta comunale.

Art. 28

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. È eletto colui che consegue la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il consigliere più anziano per voti.

2. Con le stesse modalità indicate al comma precedente si procede alla nomina del Vice Presidente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano, ossia il consigliere che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 29

Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale ed esercita le seguenti funzioni:

- a. rappresenta il Consiglio comunale;
 - b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - d. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - e. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - f. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 30

Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Nel caso di dimissioni o morte, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 28 nel corso della prima riunione consiliare utile.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati a seguito di mozione di sfiducia motivata solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed è approvata con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 31

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a. iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b. presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
- c. accesso, così come prevede la legge.

3. L'esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 32

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, come previsto dal regolamento che determinerà il numero e le materie di rispettiva competenza, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni consiliari mediante attività consultiva di esame e parere preliminare degli atti deliberativi del consiglio.

2. Può altresì costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi.

3. Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio comunale.

4. Le commissioni hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

6. Le sedute delle commissioni consiliari sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 33

Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La presidenza, la nomina della commissione, la sua composizione, la sua durata sono stabilite

dall'apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. La Commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.

4. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

5. La Commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Art. 34

Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale ovvero a cinque nell'anno.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o d'istanza di qualunque elettore del Comune.

3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco e al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.

5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 35

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Lo stesso Presidente è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo gli argomenti da trattare.

2. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'avviso con l'elenco dei punti all'ordine del giorno per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

4. In caso di urgenza, derivata da motivi rilevanti e indilazionabili, l'avviso per la convocazione di sedute straordinarie e urgenti è consegnato non meno di ventiquattro ore prima.

5. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno, è data diffusione attraverso l'Albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal Regolamento.

Art. 36

Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Regolamento determina le modalità esecutive.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Nel caso di collegio dispari, la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero dei consiglieri in carica.

4. Nel caso ove dall'appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto si dispone quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.

6. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.

7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 37

Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, presieduto dal consigliere anziano per voti, ossia il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, e subito dopo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne siano stati assegnati al Comune.

3. La prima convocazione è disposta dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere anziano per voti al quale spetta, in ogni caso, la Presidenza provvisoria dell'Assemblea fino all'elezione del Presidente.

5. Nella ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

6. Nella prima seduta il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica la composizione della Giunta comunale.

7. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967.

Art. 38

Linee programmatiche

1. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio un programma elettorale relativo alle azioni e ai progetti da realizzare, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art. 39

Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri.

2. Alla Giunta spetta, in via esclusiva, il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli

schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

Capo III

Sindaco

Art. 40

Elezioni e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi delle normative attuali e vigenti.

2. La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Sindaco può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissati dalla legge. Le dimissioni del Sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente, o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

4. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale.

5. Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al Consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 41

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti. Previa deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, rappresenta legalmente l'Ente anche in giudizio.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al

funzionamento dei servizi comunali, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune, come meglio individuate nel successivo articolo. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

3. In particolare, il Sindaco:

- a. può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
- b. può delegare attività funzionali ai consiglieri;
- c. può delegare ai Responsabili dei settori il compimento di singoli atti;
- d. indice i referendum previsti dal successivo articolo 56 e convoca i relativi comizi elettorali;
- e. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e dalle specifiche normative di settore e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili di settore;
- f. promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;
- g. svolge tutte le altre attività previste dalla legge, dai regolamenti e dalle normative specifiche di riferimento.

4. Oltre alle competenze esercitate nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, il Sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o il Vice-Sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.

Art. 42

Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli assessori il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità.

Capo IV
La Giunta comunale

Art. 43

Composizione e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo del Comune ed in armonia con gli altri indirizzi generali espressi dal Consiglio, provvede alla realizzazione del programma presentato dal Sindaco.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge.

3. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di generi.

4. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati settori di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Giunta e da esso medesimo.

5. Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

6. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

7. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 44

Funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute.

2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori.

Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

4. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese.
5. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 45

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro assunzione al protocollo generale dell'Ente. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di accertate ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione individuale e collettiva

Art. 47

Libere forme associative

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 48

Volontariato

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile.

2. Il Comune attiva progetti ed iniziative finalizzate che coinvolgono organizzazioni del volontariato; promuove la formazione, l'aggiornamento e incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.

3. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali dell'Ente, previo accertamento delle capacità operative e di adeguata formazione.

4. E' istituito un albo, articolato per settori, in cui vengono iscritti a domanda gli organismi associativi operanti nel territorio del Comune.

Art. 49

Partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità; favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 50

Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune, gli enti, le istituzioni e le aziende da esso

dipendenti o controllati assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:

- a. di prendere visione degli atti del procedimento;
- b. di presentare memorie scritte e documenti;
- c. di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- d. di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
- e. di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
- f. di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti il provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.

Art. 51

Diritto di udienza

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto d'udienza.

2. L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.

3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto tramite apposita modulistica da compilare e presentare al protocollo. L'udienza dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale, così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.

Art. 52

Consulte

1. Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.

2. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento e i compiti assegnati alla consulta e la durata.

Art. 53

Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è costituita dalla consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, associazioni e forze sociali interessate per il confronto e l'espressione di pareri su provvedimenti o interventi di competenza dell'Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. La conferenza dei servizi rappresenta un modello procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti su un determinato procedimento attraverso la trattazione contemporanea di una stessa materia da parte di una pluralità di soggetti pubblici.

3. La conferenza dei servizi si pone da un lato come modello per la semplificazione procedimentale dall'altro come strumento di coordinamento.

4. La modalità di espletamento della conferenza dei servizi è regolamentata secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

5. In merito all'attività consultiva e di valutazioni tecniche, scaturenti dall'obbligo della P.A. precedente di sentire un organo consultivo prima di emettere il proprio provvedimento amministrativo, si fa espresso richiamo alla vigente normativa in materia.

Art. 54

Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso:

- individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
- detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.

Capo II

Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

Art. 55

Istanze e petizioni

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai funzionari, per atti di loro competenza, formulata da soggetti singoli o associati, al fine di contribuire a evidenziare determinate esigenze che rappresentano effettivo interesse comune.

2. Il regolamento degli organi istituzionali stabilisce i criteri di valutazione ed i soggetti preposti all'esame delle istanze, prevedendo comunque risposta motivata all'istanza entro i termini di legge.

3. La petizione rappresenta la formale domanda al Consiglio comunale o alla Giunta, sottoscritta da almeno cinquecento soggetti aventi diritto, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

Art. 56

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente alle scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano le materie di competenza locale.

2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

3. Il referendum consultivo è proposto da almeno il tre per cento dei soggetti aventi diritto, con sottoscrizione nell'arco di tre mesi.

4. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione, le adeguate forme di pubblicità e il giudizio di ammissibilità.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 57

Principi generali

1. L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano ai seguenti criteri:

- a. distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
- b. suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e di quelle strumentali e di supporto ai servizi interni;
- c. coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione anche informatica;
- d. flessibilità organizzativa;
- e. responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- f. valorizzazione delle risorse umane;
- g. soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
- h. attivazione di controlli interni, utilizzando i principi generali della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, in applicazione della vigente normativa;
- i. riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- l. rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della vigente normativa in materia.

Art. 58

Funzioni di indirizzo e programmazione

1. Gli organi di governo dell'Ente, secondo la propria competenza, assegnano obiettivi e risorse tramite gli strumenti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.
2. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni, le

direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni, e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

3. Tutta l'attività dell'Ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione per il raggiungimento di una maggiore efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità della prestazione dei servizi.

4. Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono realizzati dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, e saranno soggetti a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica.

Art. 59

Organizzazione del personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'aggiornamento delle dotazioni strumentali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, assicurando a tutti pari opportunità.

2. La disciplina del personale è riservata ai regolamenti dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare e, tra l'altro:

- a. struttura organizzativo-funzionale;
- b. fabbisogno annuale e triennale e piani di reclutamento del personale;
- c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d. diritti, doveri e sanzioni;
- e. modalità organizzative dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- f. collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 60

Segretario Generale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono riservati alla legge.

2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le funzioni di vigilanza, direzione, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita le attività di sua competenza con potestà di iniziativa e con responsabilità del risultato.

Art. 61

Vice Segretario

1. Il Sindaco può incaricare dello svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Generale un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente del ruolo amministrativo.

2. Compete al Segretario Generale di attribuire mediante delega, nell'ambito dei doveri di collaborazione spettanti al Vice Segretario, compiti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla sua esclusiva competenza.

Art. 62

Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi, secondo i criteri e le norme dettate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. I responsabili dei settori rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

5. L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del Sindaco che, per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.

6. L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del C.C.D.I. e nell'ambito

dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.

Art. 63

Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.

2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del diploma di laurea e di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

3. Il Contratto non può avere una durata superiore a 3 anni e può essere rinnovato.

3. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

4. Per obiettivi determinati e come previsto dall'apposito regolamento, il Sindaco può affidare o dare indicazioni per l'affidamento di incarichi di consulenza per obiettivi di alta professionalità non ottenibili all'interno dell'Ente.

5. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono automaticamente con la cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.

Titolo V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 64

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge,

privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali e intervenendo nella realtà sulla base di valutazioni compatibili, improntate a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti da regolamento.

4. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Art. 65

Tariffe dei servizi resi dal Comune

1. Al Comune competono le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza nei limiti fissati dalla legge.

2. Per i servizi pubblici gestiti dal Comune vengono determinate annualmente, le tariffe o i corrispettivi da porre a carico dell'utenza, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi sostenuti.

3. Possono essere previsti sistemi di differenziazione delle tariffe in relazione alla capacità contributiva degli utenti ovvero di particolari categorie di utenza secondo criteri oggettivi e predeterminati dal Consiglio comunale.

4. In ogni caso il costo complessivo per la gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con contribuzioni dell'utenza in misura percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge.

Art. 66

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi privi di rilevanza economica.

2. Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile.

Art. 67

Istituzioni e aziende speciali

1. I servizi aventi per oggetto attività a contenuto sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzioni, mentre quelli di rilevanza

economico-imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

2. Possono altresì essere utilizzati altri strumenti, previsti dalla legge, quali S.P.A. in cui il Comune può anche assumere partecipazione minoritaria rispetto al capitale sociale. In quest'ultimo caso, negli statuti delle società si dovrà obbligatoriamente prevedere la nomina di almeno un amministratore riservato all'Ente.

3. In caso di prevalenza di capitale pubblico locale la titolarità della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse sovracomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

4. Il Comune può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

5. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione e dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 68

Affidamenti a terzi

1. Il Consiglio comunale, può affidare la gestione di servizi pubblici in affidamento a terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. La scelta dell'aggiudicatario deve avvenire di norma previo espletamento di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia e delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

Art. 69

Convenzioni con altri enti locali

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, allo scopo di esercitare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.

3. I progetti di convenzione, predisposti dalla Giunta, debbono essere approvati dal Consiglio comunale. Il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 70

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. I Consigli di ciascun Comune interessato al Consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e con la Provincia regionale.

Art. 71

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 72

Nomine degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni, aziende, società sono nominati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali o nazionali in materia.

2. Attraverso un pubblico bando sono rese note le caratteristiche di professionalità necessarie, il titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna designazione.

3. La competenza per la nomina degli amministratori spetta al Sindaco ai sensi della vigente normativa in materia.

Titolo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 73

Principi generali sui procedimenti

1. Costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un atto amministrativo e/o di un provvedimento finale concernente l'attività dell'Ente, ai sensi delle Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche.

2. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di imparzialità, trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione ed economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Con apposito regolamento si disciplinano i criteri generali per l'espletamento del procedimento amministrativo.

4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 74

Accordi

1. L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno stipulati, nei limiti in cui sono consentiti dalla legge, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso per perseguire il pubblico interesse. A pena di nullità debbono essere stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione di legge.

3. Gli accordi sostitutivi sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti.

4. Il ricorso agli accordi procedurali è in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.

5. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla corresponsione di un indennizzo per eventuali pregiudizi subiti dal privato.

Art. 75

Responsabile del procedimento

1. Con apposito regolamento, attuativo della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, sono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il Responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto delle competenze previste dallo Statuto.

3. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati, a richiesta, agli interessati.

Titolo VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 76

Principi generali e autonomia finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.

2. Con il Regolamento di contabilità, il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente Statuto.

3. Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed

efficace impiego di tali mezzi.

4. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

Art. 77

Programmazione economica e finanziaria

1. Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano disponibili per realizzarla.

2. Gli atti fondamentali dell'attività di programmazione sono previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio dell'Ente, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando tutti i principi previsti dalla contabilità armonizzata.

4. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione.

Art. 78

Gestione del bilancio

1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione, sottoposto all'approvazione del Consiglio nei termini di legge.

Art. 79

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori.

2. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente, l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al presidente del Consiglio affinché ne informino il Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato ad

uno, un Collegio di Revisori composto da 3 membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Valgono per i Revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità e le cause di decadenza previste dalla vigente normativa in materia per i Consiglieri comunali. La durata dell'incarico dei componenti del Collegio e i casi di revoca per il trattamento economico, e le responsabilità sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili per una sola volta indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo, o meno, rispetto al precedente e dalla normativa che ne disciplina l'elezione.

5. I Revisori rispondono della verità delle attestazioni rese.

6. I Revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.

7. I rapporti del Collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 80

Beni comunali

1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili. L'amministrazione dei beni comunali è regolata da apposito regolamento.

2. I beni comunali non destinati a rilevanti esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.

Art. 81

Procedure contrattuali

1. Per la realizzazione di lavori, per l'acquisizione di beni e servizi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune provvede mediante la stipula di contratti, previa l'esperimento di procedere per la scelta del contraente nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali in materia.

3. Il procedimento contrattuale è disciplinato da apposito regolamento e dalla vigente normativa

in materia.

Art. 82

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie volte a:

a. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c. valutare le prestazioni del personale;

d. valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

e. garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83

Revisione dello Statuto

1. Le modalità procedurali per le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono analoghe a quelle previste dalla legge per la sua adozione, ai sensi del comma 8, art. 3 del presente Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.

5. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione, aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente Statuto, prevalgono in quanto applicabili sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

Art. 84

Termine di approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto approva i regolamenti dallo stesso previsti e provvede all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

2. I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Art. 85

Interpretazione e rinvio

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, al Sindaco ed alla Giunta quella relativa agli atti di loro competenza.

2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile alle leggi nazionali e regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali vigenti in Sicilia.

Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente